



COMMISSARIO di GOVERNO
contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana
ex legibus n. 116/2014 e n. 164/2014

Provvedimento n. 113 del 15 NOV. 2019

Oggetto: PA220_A PRIZZI - Appalto per l'affidamento di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione, direzione, misura e contabilità lavori inerenti l'intervento di "Consolidamento zona a valle del Corso Finocchiaro Aprile e della Via De Gasperi nel Comune di Prizzi (PA), 1° stralcio"

CUP J57B14000340001 - CIG 7941223886

Provvedimento di esclusione COSTITUENDO RTP: ING. ARMANDO BELPASSO - AB2 ENGINEERING PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE SRL - ING. CARMELO CICCIA.

Il sottoscritto Ing. Castrenze Collura, n.q. di Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento in oggetto,

- Visto** il Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e ss.mm.ii. (nel seguito "Codice");
- Visto** il D.P.R. 05.10.2010 n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»" nelle parti ancora in vigore a seguito dell'entrata in vigore del citato D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- Viste** Linee guida ANAC n. 3 di attuazione del Codice, recanti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni", approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26/10/2016 ed aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 1007 del 11.10.2017;
- Visto** il Decreto a contrarre n. 823 del 13 giugno 2019 con il quale, tra l'altro, è stata autorizzata la gara per l'affidamento dell'appalto dei servizi d'ingegneria da svolgersi mediante procedura aperta come definita dall'art. 3, comma 1, lett. sss) del Codice, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 60 del Codice, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del medesimo Codice.;
- Visti** il Bando di gara, Modelli di presentazione dell'offerta, avvisi, schema di disciplinare di incarico, calcolo competenze tecniche approvati con il suddetto Decreto Commissariale n. 823 del 13 giugno 2019;
- Visto** il verbale di gara n. 4 relativo alla seduta pubblica del 13/11/2019, recante l'esclusione del concorrente *COSTITUENDO RTP: ING. ARMANDO BELPASSO (mandataria) - AB2 ENGINEERING PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE SRL (mandante) - ING. CARMELO CICCIA (mandante)*, per la seguente motivazione:

"Il Servizio di verifica amministrativa documentazione di gara, considerato che:

- l'Operatore Economico in domanda di partecipazione indica quale giovane professionista, l'Arch. Ciccia Antonino Salvatore;
- con soccorso istruttorio si chiedeva chiarire il rapporto che intercorre tra il giovane professionista indicato, ed i soggetti facenti parte del Costituendo RTP;
- in riscontro al soccorso istruttorio, l'O.E [...] "[...] ribadisce, che lo stesso è "un singolo professionista iscritto all'Albo degli Architetti da meno di cinque anni, indicato dal R.T.P. nella dichiarazione d'impegno" così come prevede l'art. 4 del D.M. 263/2016 e così come chiarito dalla delibera ANAC n. 685 del 28/10/2019".
- Con ulteriore soccorso istruttorio il Servizio alla luce del riscontro presentato dall' O.E. chiedeva di voler specificare meglio il rapporto che intercorre tra il giovane professionista indicato ed i soggetti facenti parte dell'RTP (consulente, co.co.co ecc).

In riscontro al soccorso istruttorio, l'OE "[...] chiarisce che L' Arch. Ciccia Antonino Salvatore è "un singolo professionista iscritto all'Albo degli Architetti da meno di cinque anni, indicato dal R.T.P. nella dichiarazione d'impegno" ed è un libero professionista che non ha alcun rapporto con gli altri componenti del costituendo RTP. (Consiglio di Stato sesta sezione sentenza 1680/2016: "...la normativa non impone una specifica tipologia di rapporto professionale che debba intercorrere tra il giovane progettista e gli altri componenti del



raggruppamento temporaneo..... È possibile operare con raggruppamenti temporanei di progettisti in cui c'è almeno un professionista laureato e abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione"). Così come prevede anche l'art. 4 del D.M. 263/2016 e come chiarito dalla delibera ANAC n. 685 del 18/07/2018".

Alla luce di quanto sopra, il Servizio rileva che la giustificazione adottata dal RTP non sia idonea a consentirne l'ammissione in gara e che la giurisprudenza ivi citata debba essere comunque letta in funzione del fatto che la norma di riferimento, ossia l'art. 4 del D.M. 263/2006 prevede una espressa qualificazione del giovane professionista quale "progettista", ed in tal senso il RTP deve fornire prova che la presenza del giovane professionista non sia meramente formale, ossia, deve comprovare che questi farà effettivamente parte del gruppo di lavoro chiamato a svolgere la progettazione. Nel caso di specie, la Stazione appaltante non è stata posta in condizione di verificare in sede di gara, alla luce della documentazione trasmessa dal RTP, il fatto che la posizione del giovane professionista non sia meramente "formale", in quanto anche ove il RTP richiama l'indirizzo giurisprudenziale in forza del quale si sostiene che è sufficiente che questi abbia "sottoscritto il progetto", si osserva come detta circostanza in fase di gara non sia verificabile, anche solo in via di presunzione, da parte della Stazione appaltante. Diverso sarebbe stato se questo fosse stato inserito nel RTP con una percentuale di prestazione a suo carico (TAR Bari 1008/2018). Ed allora, in assenza della prova di un "rapporto di collaborazione professionale o di dipendenza" con uno dei componenti del RTP concorrente, come pacificamente prescritto dalla giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato sez. V, 24 ottobre 2006, n. 6347; TAR Campania Salerno Sez. I, 28 marzo 2017, n. 624) e dall'ANAC non può ritenersi correttamente adempiuto l'obbligo di cui all'art. 4 del D.M. 263/2006. Pertanto si ritiene di dover escludere l'O.E. dalle successive fasi di gara."


Rilevata la necessità, nell'esercizio della propria funzione di coordinamento e controllo di cui al § 5.1 delle citate Linee guida ANAC n. 3 di attuazione del Codice, di prendere atto di quanto deciso dal Servizio verifica documentazione amministrativa nel corso della seduta pubblica del 06/11/2019 in merito all'esclusione del COSTITUENDO RTP: ING. ARMANDO Belpasso (mandataria) - AB2 ENGINEERING PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE SRL (mandante) - ING. CARMELO CICCIA (mandante) e di adottare le decisioni conseguenti;

Tutto ciò visto e rilevato, ratifica e dispone l'esclusione del concorrente **COSTITUENDO RTP: ING. ARMANDO Belpasso (mandataria) - AB2 ENGINEERING PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE SRL (mandante) - ING. CARMELO CICCIA (mandante)** decisa nel corso della seduta pubblica del 13/11/2019.

Il presente provvedimento, ai fini degli obblighi di pubblicità e di comunicazione di cui rispettivamente all'art. 29 ed all'art. 76 comma 5 del Codice, sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ufficio del Commissario di Governo www.ucomidrogeosicilia.it esulla sezione GARE del sito web <https://appalti.ucomidrogeosicilia.it/impresesourcing>, nonché notificato al concorrente via piattaforma telematica.

Il Responsabile Unico del Procedimento

(Ing. Castrenze Collura)



Il Soggetto Attuatore

Dot. Maurizio Croce